

Flussi , disposizioni e politiche migratorie

A cura di Ezio Civitareale e Marialuisa Sigillo

La società occidentale, sempre più globalizzata, propone un modello di libera circolazione dei fattori produttivi; le stesse argomentazioni economiche spingono ad affermare che dall'integrazione di economie differenti e dalla condivisione degli input maggiormente disponibili si ricavano benefici complessivi di sistema.

Argomentazioni del genere il più delle volte si fermano al mercato dei capitali, o ai flussi delle merci, a volte arrivano anche a considerare i trasferimenti di forze di lavoro specializzate. Nessuno, oggi, si meraviglia della mobilità dei manager o dei ricercatori ed anzi si guarda con pacata accondiscendenza ai flussi migratori tra nazioni sviluppate. Non è la stessa cosa per i flussi che provengono dai paesi "non ad economia avanzata".

Per questi –anzi- l'apparato legislativo propone una serie di misure finalizzate al loro controllo e "catalogazione" a partire dalle ragioni che hanno determinato la spinta a decidere di abbandonare la propria terra natia.

Abbiamo così all'interno dei flussi migratori una prima discriminante che distingue i rifugiati da tutti gli altri; un criterio rigido se si applica ai singoli casi, ma che risponde ad esigenze di applicazione di norme e procedure specifiche, a fronte –infatti- di una sorta di generale accomunanza delle ragioni per cui si decide di lasciare la propria terra. A fronte di tale iniziale distinzione corrisponde, appunto, il riconoscimento di un determinato diritto: quello di asilo.

Con maggiori difficoltà –invece- si riesce a riconoscere agli immigrati quello che potremo chiamare il diritto a vivere una vita migliore.

Se non si rintracciano significative differenze in merito alle condizioni di inserimento, cambia il discorso per le disposizioni relative all'ammissione ed al soggiorno nel paese di approdo. In questo secondo caso sembra venire meno, in un certo senso, il diritto alla mobilità della persona ed altrettanto vengono a mancare tutti gli automatismi che noi occidentali siamo soliti dare per scontati ogni qual volta si decide di trasferirsi all'estero (es. in Gran Bretagna) per lavoro, turismo o per migliorare la conoscenza di un'altra lingua.

In una società che si definisce libera e liberale, che riconosce al mercato ed al libero operare della "mano invisibile" di keynesiana memoria una grande importanza per il miglioramento del benessere collettivo, si sa altrettanto bene che quello che –forse- può valere per l'economia immateriale, il più delle volte non trova riscontri nella realtà e tanto meno nel mercato del lavoro. Esistono tutta una serie di condizioni (quali l'asimmetria informativa, i costi di trasporto, ecc.) che impongono forme di regolamento che, per i profili di nostro interesse, assumono un rilievo particolare.

www.nessunluogoelontano.it – associazione@nessunluogoelontano.it

Via del gazometro, 23 - 00154 Roma

Tel 065717791 Fax 0657288834

Fermo restando la sanzionabilità dei comportamenti criminali, la politica immigratoria nazionale, dal 1987 –anno della prima legge sull’immigrazione- si è mossa, oscillando, lungo profili diversi. Già da allora (1987) si imponeva una condizione per l’accesso: la stipola del contratto di lavoro (chiamata nominativa) con il fine di evitare che l’immigrato, una volta in Italia, potesse trovarsi in condizioni di indigenza; si stabilivano anche ulteriori requisiti che tra le altre cose imponevano la garanzia di un alloggio per il lavoratore immigrato.

Accanto a tali disposizioni la normativa nazionale accoglie anche l’imposizione di quote di entrata per gli immigrati e che dovrebbero essere preventivamente definite in relazione alle capacità di assorbimento di manodopera da parte del nostro sistema produttivo. A questo –in passato- si è aggiunto anche un importante capitolo normativo che riguarda il cosiddetto “sponsor” ovvero un garante che sostenga il lavoratore immigrato fino al suo definitivo inserimento lavorativo.

Un breve excursus:

- La legge 943 del 1987, vincolava l’ingresso per lavoro dell’immigrato alla preventiva richiesta da parte del datore di lavoro, possibile unicamente dopo avere accertato l’indisponibilità della manodopera residente.
- Con la legge 39 del 1990 si consente l’ipotesi di un innalzamento del tetto degli ingressi, comunque vincolati alla disponibilità per il nuovo entrato di un alloggio e di un reddito adeguato, e si impone un criterio discriminatorio a favore dei cittadini extracomunitari già regolarmente residenti in Italia.
- La legge 40 del 1998 da un lato elimina la condizione di accertamento dell’indisponibilità della manodopera locale, e dall’altra conferma la definizione annuale del numero degli ingressi.

Tuttavia, al di là degli impianti normativi, per portata quantitativa, in Italia hanno rilevato soprattutto le sanatorie: ben 4 dal 1987. Le statistiche in questo senso non ammettono repliche:

- Nel 1987 sono stati regolarizzati 120.000 stranieri;
- Nel 1990, 220.000;
- Nel 1995, 250.000, e
- Nel 1998 240.000.

Si è evidenziato che, dal 1990 al 1998, in media, sono stati “sanati” 79.000 immigrati a fronte dei 22.000 immigrati entrati nel rispetto delle varie normative legislative che si sono susseguite.

Altra diffusa modalità d’ingresso è quella per “conversione turismo-lavoro”; essa si colloca come alternativa alle precedenti e si caratterizza principalmente perché da un lato consente di aggirare i limiti imposti dal decreto di programmazione e dall’altro perché sottrae gli immigrati al controllo dei requisiti economici per il rinnovo del permesso. Negli ultimi anni è innegabile che attraverso questo meccanismo si sono ampiamente eluse le norme per l’accesso a fini lavorativi.

In questo senso, la ricomposizione degli elementi riproposta attraverso l'ormai famosa legge Bossi-Fini se da un lato potrebbe portare ad una riduzione del flusso clandestino degli immigrati, atteso il fatto della non convenienza ad eludere un percorso legittimo "semplificato", dall'altro-viceversa, l'imposizione "prudenziale" di tetti all'entrata, agirebbe in senso contrario rendendo incerto il risultato complessivo.

Tuttavia, quello che riteniamo essere il primo passo non solo per alleviare la condizione degli immigrati, ma anche per favorirne un loro veloce inserimento nel mondo del lavoro e civile della società di accoglienza è quello di ridurre al minimo le occasioni o le spinte all'illegalità. Quello che in economia si chiama ottimo paretiano, riteniamo sia meglio perseguibile rendendo inutili e irrazionali le scelte di optare per forme di ingresso illegali, facendo in modo che, allo stesso tempo, l'immigrato si adoperi per migliorare la propria condizione con l'unico vincolo che non si venga a compromettere il benessere altrui.

Al contrario, le esperienze del passato ce lo hanno insegnato, l'estensione dell'alea delle situazioni e dei comportamenti che determinano fattispecie proibite, non aiuta a normalizzare il fenomeno, bensì favorisce il diffondersi delle pratiche illegali con tutte le ovvie conseguenze non solo per

la società, ma anche per l'opinione pubblica che osserva sempre con grande interesse e preoccupazione tali fenomeni.

La riforma scaturita dalla legge Bossi-Fini sembra muoversi in tutt'altra direzione. Essa infatti riconferma la posizione dominante fondata sulla preventiva stipula di un contratto di lavoro a fronte dell'eliminazione di qualsivoglia forma di sponsorizzazione, ecc. arrivando ad implementare quelle condizioni che nel tempo hanno sempre favorito le più diffuse forme di illegalità che hanno interessato il fenomeno migratorio.